

**ESTRATTO dal REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE del CANONE per  
l'OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE**

**Approvato con delib. C.C. n. 116 del 23.12.1999 e modificato con delibera C.C. n. 4 del 21.02.2002,  
C.C. n. 27 del 15.07.2004 e C.C. n. 49 del 27/11/2008;**

**Art. 2 - OGGETTO DEL CANONE**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.

**Art. 3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI -**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

**Art. 4 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (per anno si intende un periodo continuativo di 365 giorni);
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita, preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi alle disposizioni dell'atto di concessione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta comunque a carico dell'occupante, anche di fatto, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni e sono soggette al canone per il periodo effettivo di occupazione.

**Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;
  - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di spazio o area pubblica che si richiede di occupare;
  - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
  - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
- a) per le occupazioni permanenti:  
almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa o della data di scadenza, in caso di rinnovo;
- b) per le occupazioni temporanee:  
- Almeno 5 giorni lavorativi prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa, o della data di scadenza, in caso di rinnovo, per tutte le occupazioni non incluse nel successivo paragrafo 2 della lettera b) del presente comma.  
- Almeno 30 giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa, per le occupazioni relative ai seguenti eventi:
- Esercizio di attività dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 2 della Legge 18/3/1968, n. 337: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, e parchi permanenti, anche se operanti in maniera stabile.
  - Esercizio di attività circensi.
  - Manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo con finalità di trattenimento, quali concerti, spettacoli teatrali e simili, feste di associazione o di partito, feste popolari, sagra, ecc.

3 bis. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza, e in caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione; in particolare ha l'obbligo di:
- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza Vi provvede il Comune, con addebito delle spese;

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- d) non cedere in sub-concessione e non trasferire a terzi la concessione. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versare il canone alle scadenze previste.

#### **Art. 8 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.

#### **Art. 9 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. L'amministrazione comunale può in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

#### **Art. 10 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza e le concessioni temporanee possono essere prorogate con le stesse modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

#### **Art. 12 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a) classificazione delle strade, come indicate nell'Allegato "1";
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione:
- permanente: espressa in anno solare (01/01-31/12);
  - temporanea: espressa in giorni;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
- 2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito "Allegato 2" al presente Regolamento.
- 3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate alla decina superiore.
- 4. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, va arrotondato alle lire 1.000 per difetto, se la frazione è inferiore alle lire 500, o per eccesso se è superiore.
- 5. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio annuale, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 15 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

- 1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01 - 31/12), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero.

#### Art. 16 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- 1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.
- 3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
- 4. Nel caso di occupazioni mercatali verrà conteggiata l'effettiva occupazione assegnata.
- 5. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
- 6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, ITALGAS, ecc.) e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a £. 1.500 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £ 1.000.000. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.
- 7. Il canone annuo è altresì dovuto per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per

l'esercizio di attività strumentali e pubblici servizi da soggetti privati.

- 8. Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente Regolamento.
- 9. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.
- 10. Le occupazioni omogenee, anche quelle inferiori al mezzo metro quadrato, che insistono sulla stessa area sono soggette al canone di occupazione. La superficie tassabile sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

#### Art. 17 - AGEVOLAZIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- 1. Per le occupazioni del suolo comunale con tariffa agevolata, previste dai punti 1.e e 1.f dell'allegato "2", manifestazioni politiche, sindacali, istituzionali, culturali, religiose, feste patronali o rionali organizzate da associazioni di quartiere o pro-loco, ed ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:  
**fino a mq. 100** *tariffa intera*  
**da mq. 101 fino a mq. 1.000** *tariffa ridotta al 30%*  
**oltre mq. 1.000** (l'eccedenza) *tariffa ridotta al 10%.*

- 2. Per tutte le occupazioni temporanee del suolo e del soprassuolo comunale **di durata superiore a 30 giorni**, la tariffa viene ridotta al 50 % esclusivamente previo pagamento anticipato.

#### Art. 18 - ESENZIONI

- 1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
  - b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R.. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle ONLUS;
  - d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le aste delle tabelle, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, capo I;
  - e) le occupazioni effettuate dai partiti e dalle associazioni politiche nel limite di 10 mq.;
  - f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - g) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato;
- j) bow windows;
- k) passi carrabili di esclusivo accesso fondo agricolo;
- l) passi carrabili con manufatto e a raso;
- m) tende;
- n) le occupazioni occasionali effettuate da associazioni, senza fini di lucro, aventi sede nel Comune, per attuazione di manifestazioni culturali, artistiche e folcloristiche;
- o) le occupazioni temporanee effettuate nella zona "Centro storico", identificata con la lettera "A" in P.R.G.C., per la realizzazione di opere di cui all'art. 3 lett.a) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 – manutenzione ordinaria – su fabbricati esistenti, nel limite massimo di gg. 60 continuativi, per singolo intervento edilizio, debitamente autorizzate dall'Ufficio Tributi Comunale, di concerto con l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia Municipale;
- p) le occupazioni temporanee effettuate nella zona "Centro storico", identificata con la lettera "A" in P.R.G.C., per la realizzazione su fabbricati esistenti degli interventi edilizi di cui alle lettere b) – manutenzione straordinaria, c) – restauro e risanamento conservativo e d) – ristrutturazione edilizia, dell'art. 3, D.P.R. 6/6/2001, n. 380, nel limite di gg. 180 continuativi per singolo intervento edilizio, debitamente autorizzate dall'ufficio Tributi Comunale, di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale, previo rilascio della necessaria concessione edilizia o di analogo provvedimento autorizzante.

#### **Art. 19 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare (01/01 - 31/12).
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al Concessionario, in caso di gestione in concessione.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a lire un milione.

#### **Art. 20 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione, ovvero prima del termine di scadenza dell'occupazione previsto dalla stessa, con le modalità previste nell'art. 19, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza. Le

sanzioni per omesso o ritardato pagamento decorrono dal giorno successivo al termine dell'occupazione indicato nella concessione.

2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 4 e comma 5 del precedente articolo 19 (esempio occupazioni mercatali).
3. Per le occupazioni temporanee di importo superiore ad un milione, è ammesso il pagamento in rate anticipate (massimo 4) da distribuirsi all'interno del periodo di occupazione.

---

### **ESTRATTO dal REGOLAMENTO per APPLICAZIONE TARIFFA SERVIZIO di GESTIONE dei RIFIUTI URBANI**

Approvato con delib. C.C. n. 5 del 05.03.2005,  
modificato con delibera C.C. n. 6 del 30.01.2006

#### **Art. 18 - TARIFFA GIORNALIERA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti di carattere non domestico che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la tariffa per il servizio definita in base a tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. *omissis...*
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del Comune.
5. *...omissis...*
6. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato negli stessi termini previsti per il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, mediante versamento da effettuare direttamente a favore del Gestore del servizio.
7. *...Omissis...*
8. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni socio-culturali, sportive o del tempo libero (festivals, concerti, Luna Park, raduni, ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti da stipularsi tra il promotore della manifestazione ed il Gestore del servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
9. In mancanza di stipula di detti contratti, la misura tariffaria è determinata sulla base del criterio generale previsto dal presente articolo ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata, con l'esclusione delle aree eventualmente riservate ai praticanti di competizioni sportive.

**TARIFFE per le OCCUPAZIONI TEMPORANEE per l'anno 2009**

<b>A) Occupazione ordinaria SUOLO pubblico</b>		<b>Tariffa Cat. 1<sup>a</sup></b>	<b>Tariffa Cat. 2<sup>a</sup></b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
	ORDINARIA	1,30	0,98
a.	occupazioni mercatali SENZA servizi	0,26	0,20
b.	occupazioni mercatali CON servizi	0,34	0,25
c.	occupazioni con dehors e pubblici esercizi preposti alla somministrazione e alla vendita di cibi e bevande	0,26	0,20
d.	edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di scavi, reinterri, ecc.	0,65	0,49
e.	occupazioni con tariffa agevolata, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sindacali, feste patronali o rionali	0,26	0,20
f.	spettacoli viaggianti e circensi	0,08	0,06
g.	manifestazioni fieristiche	0,65	0,49
h.	traslochi e esposizione di beni e merci	0,33	0,24

  

<b>B) Occupazione ordinaria SOPRASSUOLO e SOTTOSUOLO pubblico</b>		<b>Tariffa Cat. 1<sup>a</sup></b>	<b>Tariffa Cat. 2<sup>a</sup></b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
	ORDINARIA	0,65	0,49
a.	ponteggi edili	0,33	0,25

## TARIFFE per le OCCUPAZIONI PERMANENTI per l'anno 2009

### A) Occupazione ordinaria SUOLO pubblico

		Coefficiente	Tariffa Cat. 1 <sup>a</sup>	Tariffa Cat. 2 <sup>a</sup>
ORDINARIA	mq.	1.00	19,52	14,64
a. spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività economica	mq.	1.00	19,52	14,64
b. chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, edicole, esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili	mq.	1.00	19,52	14,64
c. mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	mq.	1.20	23,43	17,57
d. arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo, cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili	mq.	1.00	19,52	14,64
e. ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	mq.	0.80	15,62	11,71

### B) Occupazione ordinaria SOPRASUOLO e SOTTOSUOLO pubblico

		unità di misura	Tariffa Cat. 1 <sup>a</sup>	Tariffa Cat. 2 <sup>a</sup>
ORDINARIA	mq.	1.00	9,76	7,32
a. insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo e simili	mq.	1.00	9,76	7,32
b. ponteggi edili soprassuolo	mq.	0.80	7,81	5,86
CAVIDOTTI, ELETTRODOTTI, CONDOTTE IDRICHE E SIMILI ad uso privato <i>diversi</i> da quelli realizzati da Aziende di erogazione di pubblici servizi	Km.	1.00	154,94	108,46
Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di ATTIVITA' STRUMENTALI AI PUBBLICI ESERCIZI	Euro 0,65 per ciascun utente (con un minimo annuo per azienda di Euro 516,46)			
IMPIANTI A FUNE E SIMILI per trasporto merci e persone	Km.	1.00	51,65	36,15
CISTERNE e SERBATOI interrati in genere e simili	mc. 1000 lt	1.00	15,49	10,85